



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(N. 11 DEL 29/01/2018)

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE - TRIENNIO 2018/2020.

L'anno **2018** il giorno **29** del mese di **gennaio** nella sala delle adunanze del comune, alle ore **10:00** si è riunito la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Presente / Assente
LUTZU ANDREA	Sindaco	Presente
SANNA MASSIMILIANO	Assessore	Presente
DE LORENZO GIANNA	Assessore	Assente
LICHERI GIANFRANCO	Assessore	Presente
MELI RICCARDO	Assessore	Presente
PINNA FRANCESCO ANGELO	Assessore	Presente
PINNA FEDERICA	Assessore	Presente
TARANTINI MARIA GIUSEPPINA	Assessore	Presente

Presenti: 7

Assenti: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE



La Giunta Comunale

Su proposta dell'Assessore al Bilancio e Programmazione.

Premesso che:

- l'art. 2 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche procedono alla revisione degli uffici e delle dotazioni organiche periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni e pertanto in ogni caso in cui esigenze organizzative, determinate da variazioni del sistema normativo, strutturale ed umano, suggeriscano il riassetto dell'organigramma;
- l'art. 89 del TUEL prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- ai sensi dell'articolo 91 del D.Lgs. n° 267/2000 e del D.lgs. n° 165/2001, gli organi di vertice della pubblica amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale e all'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001 come modificato dall'art.16, comma 1, della legge 183/2011, dispone: "1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte



COMUNE DI ORISTANO

del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”;

- in base alla predetta normativa, la previsione del programma triennale del fabbisogno del personale è condizione indispensabile per procedere all'assunzione di nuovo personale.

Rilevata la necessità di provvedere alla copertura di posti vacanti in armonia col fabbisogno di personale e nel rispetto delle possibilità assunzionali consentite dalla normativa, si prevede l'assunzione del personale di cui all'allegato elenco.

Rilevato che si rende necessaria la programmazione del fabbisogno del personale prevedendo l'acquisizione delle figure professionali suindicate al fine di garantire il funzionamento di servizi indispensabili per la collettività.

Richiamate le seguenti norme specifiche afferenti alla riduzione della personale - Art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Ritenuto, a questo punto, di dover verificare le proprie disponibilità con riferimento a:

- Spese di personale
- Lavoro flessibile

SPESA DI PERSONALE

Preso atto che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti.

Ricordato che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della legge 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a € 8.394.562,48:

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA legge 296/2006			
ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIO
€ 8.726.491,59	€ 8.715.642,14	€ 7.741.553,72	€ 8.394.562,48



COMUNE DI ORISTANO

Dato atto che la spesa complessiva derivante dall'attuazione del presente piano non supera il valore medio del triennio di riferimento e che ammonta complessivamente per l'anno 2018 a €. 7.401.663,07 al netto delle componenti escluse.

Rilevata la non più applicabilità dell'art. 1 comma 424 della legge 190/2014 e dell'art. 5 del d.l. 78/2015 relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta:

- con nota del 11 agosto 2016, n. 42335, il Dipartimento della Funzione Pubblica, alla luce dell'art. 1 comma 234 della legge n. 208/2015 ha ripristinato le ordinarie facoltà assunzionali anche in Sardegna, Basilicata e Piemonte e per la polizia locale anche in Toscana.

Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni avvenute nell'anno precedente sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l'effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso.

Vista la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul conteggio ed utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente: come pronunciato dai magistrati contabili il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del d.l. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni. Inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3 del d.l. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità.

Atteso che il rapporto dipendenti popolazione risulta superiore al parametro di riferimento di cui decreto ministeriale del 10 aprile 2017, attestandosi su 1/139 (dipendenti 227/popolazione res 31.717) anziché su 1/146 (dipendenti 217/popolazione res 31.717) come individuato dal decreto.

Ritenuto opportuno, sulla base delle predette indicazioni, procedere alla quantificazione del budget assunzionale secondo la tabella riassuntiva delle cessazioni che si riporta:



COMUNE DI ORISTANO

COMUNE DI ORISTANO				
CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE PROGRAMMAZIONE 2018/2020 SU CESSAZIONI DI PERSONALE 2017/2019				
PROFILO CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	% DI CALCOLO BUDGET	IMPORTO ANNUO (stipendio tabellare e tredicesima)
Operatore	2017	A1		17.674,12
Istruttore	2017	C1		21.075,33
TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI				38.749,45
BUDGET 2018 (25% delle cessazioni a.p. 2017)			25%	9.687,36
PROFILO CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	% DI CALCOLO BUDGET	IMPORTO ANNUO (stipendio tabellare e tredicesima)
Esecutore	2018	B1		18.681,77
Esecutore	2018	B1		18.681,77
Esecutore	2018	B1		18.681,77
Istruttore	2018	C1		21.075,33
Istruttore	2018	C1		21.075,33
Istruttore	2018	C1		21.075,33
Istruttore	2018	C1		21.075,33
Istruttore Direttivo	2018	D1		22.930,60
Istruttore Direttivo	2018	D1		22.930,60
TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI				186.207,83
BUDGET 2019 (100% delle cessazioni a.p. 2018)			100%	186.207,83
PROFILO CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	% DI CALCOLO BUDGET	IMPORTO ANNUO (stipendio tabellare e tredicesima)
Operatore	2019	A1		17.674,12
Esecutore	2019	B1		18.681,77
Esecutore	2019	B1		18.681,77
Istruttore	2019	C1		21.075,33
Istruttore Direttivo	2019	D1		22.930,60
TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI				99.043,59
BUDGET 2020 (100% delle cessazioni a.p. 2019)			100%	99.043,59
CAPACITA' ASSUNZIONALE 2018-2019-2020				294.938,78
QUOTA TURN OVER RIMASTA INUTILIZZATA 2015-2016-2017 (aggiungere importo come precedentemente calcolato)				12.313,91
TOTALE BUDGET 2018-2019-2020				307.252,69

Dato atto che il costo da considerare ai fini della capacità assunzionale per l'acquisizione di personale a tempo indeterminato prevista nella presente deliberazione è pari a €. 100.401,00.

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI ORISTANO

Considerato che le spese di assunzione/cessazione di personale in mobilità sono neutre ai fini della determinazione del budget per le possibilità assunzionali, ma che tali spese devono essere contenute entro il limite del valore medio della spesa di personale del triennio 2011/2013 ai sensi dell'art. 1, comma 557-*quater*, della legge 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014.

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. nr.269 del 12/12/2017.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr.236 del 21/12/2016 di approvazione della nuova struttura organizzativa dell'Ente.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 299 del 29/12/2017 di approvazione della ricognizione annuale delle eccedenze di personale e dotazione organica.

Richiamata la deliberazione G.C. nr. 25 del 09/02/2017 con cui è stato approvato il piano triennale delle assunzioni 2017-2019.

Richiamata inoltre la deliberazione G.C. nr. 65 del 10/04/2017 con cui è stato successivamente integrato il piano triennale delle assunzioni 2017-2019 programmando le assunzioni per il personale plus ambito distretto di Oristano.

Richiamata inoltre la deliberazione G.C. nr. 191 del 19/09/2017 con cui è stato successivamente integrato il piano triennale delle assunzioni 2017-2019 programmando l'assunzione di un'unità di personale ai sensi dell'art. 90 del TUEL.

Richiamata inoltre la deliberazione G.C. nr. 210 del 16/10/2017 con cui è stato successivamente integrato il piano triennale delle assunzioni 2017-2019 integrando il fabbisogno precedentemente approvato.

Richiamata inoltre la deliberazione G.C. nr. 295 del 27/12/2017 con cui è stato successivamente integrato il piano triennale delle assunzioni 2017-2019 integrando il fabbisogno precedentemente approvato.

Rilevato che il Comune è in regola con gli obblighi in materia di rispetto della quota di appartenenti alle categorie protette previsti dalla legge nr.68/1999.

LAVORO FLESSIBILE

per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative), l'art. 11, comma 4-*bis*, del d.l. 90/2014 dispone "4-*bis*. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio



COMUNE DI ORISTANO

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, legge n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28."

Richiamato quindi il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Rilevato di dover procedere alla programmazione del triennio 2018/2020 prevedendo l'acquisizione delle figure professionali con contratto di lavoro a tempo indeterminato, determinato e con altre forme flessibili al fine di garantire il funzionamento di servizi indispensabili per la collettività secondo indicato nell'allegato prospetto facente parte integrante della presente deliberazione.

Dato atto che nell'anno 2009 la spesa per le forme flessibili di lavoro, come risulta dai dati elaborati dal Servizio Contabilità del Personale, è stata pari a € 1.088.744,19 e che tale somma rappresenta il limite annuale all'assunzione di personale a tempo determinato.

Dato atto che la spesa per il lavoro flessibile per l'anno 2018, come risulta dai dati elaborati dall'Ufficio Contabilità del Personale, con la presente programmazione, sarà pari complessivamente €. 952.029,52, pertanto nei limiti di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e ss.mm..

Preso atto che la programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2018 e del bilancio pluriennale.



COMUNE DI ORISTANO

Preso atto che la programmazione triennale del fabbisogno di personale è stata formulata nel rispetto delle seguenti disposizioni normative:

- art. 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001, rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente;
- art. 33, comma 2, del d.lgs. 165/2001, ricognizione delle eventuali eccedenze di personale;
- art. 48, comma 1, del d.lgs. 198/2006, approvazione del piano triennale di azioni positive;
- art. 1, comma 557, e comma 557-*quater* della legge 296/2006, contenimento delle spese di personale;
- art. 10, comma 5, del d.lgs. 150/2009, adozione del piano delle performance;
- art. 27, comma 2, lett. c), del d.l. 66/2014, convertito nella legge 89/2014, di integrazione dell'art. 9, comma 3-*bis*, del d.l. 185/2008, obbligo di certificazione dei crediti.

Dato atto che:

- il Comune di Oristano ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio nell'anno 2017;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della legge 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della legge 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014,;
- il Comune di Oristano ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n.297 del 27/12/2017 il piano di azioni positive per il triennio 2018/2020;
- questo ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs. 165/2001, con deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 24/01/2017.

Richiamato l'articolo 36, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165, modificato dall'art. 17, comma 26, della legge n. 102 del 2009 e poi dall'art. 4, comma 1, legge n. 125 del 2013, che dispone: "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Omissis. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato".



Considerato che, relativamente alla programmazione di cui in oggetto sono state svolte le necessarie relazioni sindacali e precisamente l'informazione, ai sensi dell'art.2, comma 18 del D.L. nr. 95/2012, convertito in legge nr. 135/2012.

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate".

Atteso che con proprio verbale il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente.

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali Dott.ssa Maria Rimedia Chergia, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L), allegati alla proposta di deliberazione

Tutto ciò premesso

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori espresso in data 12.01.2018 e acquisito al protocollo dell'Ente al n. 3206 del 16/01/2018.

Con votazione unanime palese.

Delibera

1. Di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2. Di approvare la programmazione dei fabbisogni di personale per il triennio 2018/2020, secondo quanto previsto nell'elenco allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.



COMUNE DI ORISTANO

3. Di dare atto che la programmazione dei fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2018 e del bilancio pluriennale 2018/2020.

4. Di demandare al Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali, tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente provvedimento, nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti.

5. Di informare dell'adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU;

Delibera, altresì, a voti parimenti unanimi di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, al fine di consentire di avviare le procedure di acquisizione del personale oggetto della presente deliberazione.

BALDINO SALVATORE
MDR



COMUNE DI ORISTANO

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
MELE LUIGI

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

PROTOCOLLO GENERALE

N° 3206 del 16/01/2018 10:36

Movimento: Arrivo

Tipo Documento:

Tramite: Posta certificata

Classificazione: 02-11

Oggetto: **PARERE FAVOREVOLE ALLA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2018-2020 TRASMETTE IL VERBALE N 01 DEL 12 GENNAIO 2018**

Mittenti

Denominazione	Comune di Residenza
COLLEGGIO DEI REVISORI DEI CONTI	ORISTANO

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
Ufficio segreteria generale	16/01/2018		Ufficio protocollo	COMPETENZA
Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali	16/01/2018	16/01/2018	Ufficio protocollo	COMPETENZA
Ufficio organizzazione e gestione amministrativa del personale	16/01/2018	16/01/2018	Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali	COMPETENZA
Ufficio segreteria del sindaco	16/01/2018		Ufficio protocollo	COMPETENZA
Giunta Comunale	16/01/2018		Ufficio protocollo	COMPETENZA
Segreteria del segretario generale	16/01/2018	17/01/2018	Ufficio protocollo	COMPETENZA

Allegati

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
		TestodelMessaggio.html

COLLEGIO DEI REVISORI

DEL COMUNE DI ORISTANO

Oristano 12 gennaio 2018

Spett.le Comune di Oristano
Piazza Eleonora d' Arborea, 44
09170 ORISTANO (OR)

Oggetto: Programmazione del fabbisogno del personale - triennio 2018-2020

Verbale n. 01 del 12.01.2018

L'anno 2018, il giorno 12 del mese di gennaio, ricevuta con comunicazione trasmessa per posta elettronica certificata, la richiesta del parere in ordine alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020 previsto dall'art. 19, comma 8 L. 28/12/2001, il Collegio dei Revisori, nelle persone della Rag. Paola Leo, Presidente, Dott. Giorgio Ibba, componente, la dott.ssa Luisa Elide Corriga, componente

Visti:

- § l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- § l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;*
- § l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
- § l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

§ l'art. 1, comma 228, della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016), modificato dall'art. 22 del D.L. n. 50 del 24/04/2017 che prevede i limiti di capacità assunzionali rispetto alle cessazioni degli anni precedenti;

§ il D.M. del 10 aprile 2017 che ha fissato il nuovo parametro di riferimento del rapporto personale/popolazione residente al fine della determinazione della capacità assunzionale;

§ **preso atto che:**

§ il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”*;

§ l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;

§ le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

§ le spese di assunzione/cessazione di personale in mobilità non rilevano ai fini della determinazione dei limiti di capacità assunzionale, ma che tali spese devono essere contenute entro il limite del valore medio della spesa di personale del triennio 2011/2013 ai sensi dell'art. 1, comma 557 quater della legge 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.l. 90/2014;

vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 184 del 12/01/2018, avente ad oggetto *“Programmazione dei fabbisogni del personale- Triennio 2018/2020”* nella quale si prevedono le seguenti variazioni rispetto alla precedente programmazione:

per il 2018 l'assunzione a tempo indeterminato di 5 unità, di cui due da gennaio, una da marzo e due da aprile, meglio specificate nel prospetto che farà parte integrante della delibera, mediante procedura di mobilità, o in alternativa, limitatamente a due di esse mediante utilizzo graduatoria, nei limiti della capacità assunzionale, pari a euro 22.001,00, per un totale di spesa previsto in euro 89.354,00;

per il 2018 assunzioni e proroghe a tempo determinato di 35 unità complessive per i tempi e i modi meglio specificate nel prospetto che farà parte integrante della delibera, per un totale di spesa previsto in euro 862.802,00;

per il 2019 l'assunzione a tempo indeterminato di due unità, meglio specificate nel prospetto che farà parte integrante della delibera, per un totale di spese previste in euro 46.464,00;

per il 2019 l'assunzione e proroga di 32 unità a tempo determinato per i tempi e nei modi meglio specificati nel prospetto che farà parte integrante della delibera, per un totale di spese previste in euro 904.152,00;

per il 2020 l'assunzione a tempo indeterminato di due unità, meglio specificate nel prospetto che farà parte integrante della delibera, per un totale di spese previste in euro 65.032,00;

per il 2020 l'assunzione e proroga di 32 unità a tempo determinato per i tempi e nei modi meglio specificati nel prospetto che farà parte integrante della delibera, per un totale di spese previste in euro 904.152,00;

\preso atto che l'Ente:

- § ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate, con deliberazione di G.M. n. 299 del 29/12/2017;
- § ha adottato il piano delle azioni positive in materia di pari opportunità previsto dall'art.48, comma 1 del d.lgs. 198/2006, con deliberazione di G.M. n. 297 del 27/12/2017;
- § ha rispettato i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2017;
- § rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle allegate alla proposta deliberativa;

rilevato che:

- § sono confermati anche per l'anno 2018 i vincoli per le assunzioni a tempo indeterminato previsti per il 2016;
- § il limite assunzionale per l'anno 2018 è pari a €9.687,36, cui si sommano i limiti residui del triennio 2015/2017 inutilizzati, pari a euro 12.313,91;

preso atto che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta come segue:

§ **Media triennio 2011-2012-2013 €8.394.562,48**

§ Previsione 2018 €7.401.663,07

§ Previsione 2019 €7.330.985,44

§ Previsione 2020 €7.269.709,65

preso atto che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 pari a € 1.088.744,19 - così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

rilevato che con il presente atto:

- § sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;
- § sono previste assunzioni a tempo determinato per una spesa che non comporta il superamento della spesa sostenuta nel 2009;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

r a m m e n t a

che non è possibile procedere all'assunzione di nuovo personale senza aver preventivamente approvato il piano delle performance di cui all'art.10 della legge 150/2009 e la verifica del rispetto degli adempimenti previsti dell'art. 9 c.1 quinquies del D.L. 113/2016;

a c c e r t a

che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa del personale, in quanto:

- a) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;

b) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

e s p r i m e

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 184 del 12/01/2018 avente ad oggetto "*Programmazione triennale del fabbisogno del personale - Triennio 2018/2020*".

Oristano, 12/01/2018

L'Organo di Revisione

F.to Rag. Paola Leo

F.to Dott. Giorgio Ibba

F.to Dott.ssa Luisa Elide Corriga